

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALLIATA DI MONTEREALE: Blocco di polizia ai confini della Repubblica di San Marino. (3669)	30542	LOMBARDINI: Corrispondenza con tassa a carico spedita dagli uffici dipendenti dalle amministrazioni dello Stato. (5505)	30547
ALMIRANTE: Rimborso spese tranviarie a contributo chilometrico anziché fisso ai salariati dell'amministrazione dei monopoli di Stato. (5779)	30542	MICHELI: Istituzione di un terzo riparto della sezione commerciale del traffico di Ancona in Terni. (5616)	30548
BASILE: Mancata attività dell'Istituto federale di credito agrario per il miglioramento di Genova. (5846)	30543	NOCE LONGO TERESA ed altri: Provvedimenti, a carico dei titolari della tessitura Mortini, dell'ufficio provinciale del lavoro di Mantova e delle ACLI. nel comune di Pomponesco (Mantova). (5777)	30548
CASTELLARIN: Proventi netti del giuoco del lotto. (5800)	30543	PETRONE: Turni di lavoro, riposo settimanale e congedo annuale per il personale viaggiante dell'amministrazione ferroviaria di Salerno. (Napoli). (5863)	30549
FERRARIO: Riparazione del ponte sul fiume Lambro (Milano). (5726)	30544	PINO: Soppressione di due treni viaggiatori sulla linea Reggio Calabria-Roma e di corse delle navi-traghetto tra Messina e Reggio Calabria. (5888)	30550
COLITTO: Esonero degli abitanti del comune di Ateleta (L'Aquila) dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile. (5751)	30544	POLANO: Devoluzione di fondi agli enti comunali di assistenza per gli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52 da parte della prefettura di Sassari. (5586)	30550
COLITTO: Riapertura della stazione meteorologica di Campobasso. (5768)	30544	POLANO: Sistemazione in ruolo del personale straordinario delle ferrovie dello Stato. (5769)	30550
COLITTO: Illuminazione elettrica della stazione ferroviaria di Bonafro-Santa Croce di Magliano. (Campobasso). (5809)	30544	POLANO: Trattamento dei lavoratori dell'industria del crine vegetale di Sassari, Alghero e Portotorres. (Sardegna) (5845)	30551
COLITTO: Concessione al comune di Forlì del Sannio (Campobasso) di un mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti. (5878)	30545	PUGLIESE: Costruzione del nuovo carcere di Crotona in luogo più idoneo. (5461)	30551
CUTTITTA: Mancata corresponsione dell'indennizzo per licenze coloniali agli ex dipendenti civili dell'aeronautica militare in Africa orientale italiana. (5647)	30545	PUGLIESE: Collegamento ferroviario dei paesi della provincia di Cosenza (riviera jonica) con il capoluogo. (5770)	30551
FRANCESCHINI: Permesso di condurre una seconda persona sui motoveicoli leggeri e operazioni di targatura dei veicoli anzidetti. (5678)	30545	SALIZZONI: Distributori di gas metano in bombole e relativi impianti e depositi. (5635)	30552
FRANZO: Riposo settimanale e ferie annuali agli assuntori delle stazioni delle ferrovie dello Stato. (5868)	30546	SAMMARTINO: Trasporto di merci da Pescolanciano ad Agnone (Campobasso). (5908)	30553
INGRAO: Interpretazione da parte dell'intendenza di finanza di Latina delle vigenti norme riguardanti il risarcimento dei danni di guerra. (5636)	30546	SCHIRATTI: Assoggettamento alla imposta di ricchezza mobile, categoria B, del reddito delle stazioni di monta taurina da parte degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Udine, Frosinone e Macerata. (5597)	30553
LO GIUDICE: Comportamento del dirigente della sezione staccata dell'ufficio di collocamento del comune di Troina (Enna). (5735)	30547		

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

	PAG.
SCOTTI ALESSANDRO: Contravvenzioni ad agricoltori per trasporti su carri agricoli di cose proprie per proprio uso. (5559)	30554
TURCHI: Materiale rotabile per la ferrovia metropolitana di Roma. (5802)	30554
VERONESI: Contributi per cure sanitarie e per apparecchi ortopedici non a carico di enti locali. (5909)	30555

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — « Per conoscere per quali motivi il blocco di polizia ai confini della repubblica di San Marino ha subito in questi ultimi tempi inasprimenti così progressivi da rendere soggetti al fermo confinario non solo i turisti e coloro che svolgono normali affari con quel paese, ma anche i suoi cittadini costretti a recarsi giornalmente in Italia per ragioni di studio o di lavoro.

« Tale fermo — che dura, a volte, perfino sette ore — viene praticato in modo che anche i carri e i camion recanti merci vengono fatti vuotare sulla strada mentre a molte macchine vengono smontate le piastre e le gomme; cose queste, che non avvenivano nel passato.

« L'interrogante tanto chiede di sapere in quanto le predette misure vessatorie non solo arrecano grave danno al traffico di quel paese che nel movimento turistico trova la sua unica risorsa economica, ma suscita sempre più nei rappresentanti e nei cittadini tutti di quella repubblica rincrescimenti, animosità, lamenti giustificate dal fatto che i provvedimenti in questione contrastano col tradizionale spirito di amicizia cui furono sempre improntati i rapporti tra Italia e San Marino ». (3669).

RISPOSTA. — « Le questioni prospettate debbono considerarsi superate in seguito alle intese intervenute tra il Governo italiano e quella della Repubblica di San Marino ».

Il Ministro: SCALBA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se è a conoscenza del provvedimento adottato dall'amministrazione dei monopoli di Stato in merito al rimborso spese tramviarie ai propri salariati stabilite con un contributo a chilometro, anziché a contributo fisso, e ciò che è particolarmente grave, pretendendo il rimborso dall'8 settembre 1943 al 14 febbraio 1950 di tutte le somme,

concesse come contributo superanti le lire 1,25 per chilometro su strada piana e lire 1,50 a chilometro per strada a dislivello e per sapere se non intenda intervenire per annullare le disposizioni inerenti il recupero delle suddette somme ». (5779).

RISPOSTA. — « L'indennità che l'amministrazione dei monopoli corrisponde al personale salariato di talune manifatture e saline non viene data a titolo di rimborso delle spese di trasporto che i salariati sono costretti a sostenere giornalmente per recarsi al lavoro, ma soltanto a titolo di concorso nelle spese medesime. La concessione è limitata al personale di soli dieci stabilimenti, alcuni dei quali non sono collegati con mezzi regolari di trasporto ai centri abitati, ed altri sono eccessivamente eccentrici rispetto a questi ultimi. Tale concorso viene corrisposto dall'amministrazione in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1060, il quale stabilisce che la misura del contributo deve essere in ogni caso contenuta nei limiti di lire 1,25 e 1,50 a chilometro, rispettivamente per le strade piane o in dislivello.

« L'aver fissato la misura massima del contributo in relazione al chilometraggio, anziché in importo fisso, trova giustificazione nel fatto che la spesa sostenuta dall'operaio è tanto più grande laddove è maggiore la distanza che separa l'opificio dal centro urbano. Per quanto riguarda la seconda parte dell'interrogazione si fa presente che, durante il periodo 8 settembre 1943-14 febbraio 1950, alcuni uffici dell'amministrazione avevano elevato in varie misure l'ammontare del contributo. Allorché, con l'entrata in vigore del nuovo provvedimento, si rese necessario regolarizzare dal punto di vista giuridico gli aumenti concessi, si constatò che qualche stabilimento aveva corrisposto il contributo in una misura che leggermente superava quella massima consentita dal suddetto decreto, la quale ultima, d'altra parte, era stata calcolata in base ad una media dei costi effettivi dei mezzi di trasporto.

« Pertanto, non essendo possibile ratificare le concessioni disposte in ecedenza alle misure fissate dal nuovo provvedimento, si rese indispensabile disporre il recupero delle piccole differenze liquidate in più agli interessati. Si assicura peraltro che la necessità di procedere ai suddetti recuperi ricorre soltanto in un numero limitatissimo di casi e che è stato concesso agli interessati il pagamento in rate mensili di modestissima entità.

Il Ministro: VANONI.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

BASILE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere i motivi per i quali l'Istituto federale di credito agrario per il miglioramento — con sede in Genova — non ha potuto ancora iniziare la propria attività.

« E per sapere, inoltre, se non sia possibile, anche in via eccezionale, incaricare l'Ispettorato compartimentale di Genova di ricevere le pratiche di mutuo che — dopo la approvazione del predetto ispettorato — sono state, dagli interessati piccoli agricoltori, indirizzate al consorzio nazionale per il miglioramento agrario di Roma, con risultato negativo e ammettere, senza ritardo, i richiedenti a beneficiare del contributo previsto dal regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215 ». (5846).

RISPOSTA. — « A norma dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, l'esercizio del credito agrario nella regione Ligure era demandato all'Istituto federale di credito agrario per la Liguria. A causa della constatata impossibilità economica, per l'ente, di mantenersi in vita con le scarse operazioni di credito agrario che potevano essere effettuate nel territorio ligure, con decreto-legge 21 aprile 1948, n. 701, l'istituto stesso venne posto in liquidazione. In sua vece, aderendo al voto espresso dai partecipanti al vecchio istituto, si era creata una sezione autonoma costituita dai partecipanti stessi (Casse di risparmio di Genova, Savona e La Spezia) ed aperta ad eventuali altri enti.

« Ma, a causa di divergenze sorte tra i partecipanti medesimi e del ritiro, da parte delle Casse di risparmio di Savona e La Spezia, dell'adesione precedentemente data, la predetta sezione non ha mai funzionato. Riusciti vani i vari tentativi fatti per comporre le cennate divergenze, nell'intento di pervenire alle possibili soluzioni all'uopo prospettate da enti, organizzazioni e singoli agricoltori della regione ligure, è stato predisposto dal Ministero del tesoro, di concerto con quello dell'agricoltura e foreste, uno schema di disegno di legge che prevede l'estensione alla Liguria della sfera di attività dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte.

« Tale provvedimento legislativo, approvato dal Comitato interministeriale del credito e successivamente dal Consiglio dei ministri nella seduta del 17 febbraio 1951, è stato presentato al Parlamento, con richiesta della procedura d'urgenza. Allo stato attuale della pratica, non rimane che attendere la approvazione del disegno di legge, più volte sollecitata e per la quale sarebbe gradito che ve-

nissero rivolte premure alla Presidenza dei due rami del Parlamento. Per quanto concerne, poi, la richiesta affinché — in attesa che, con l'emanazione della relativa legge, il nuovo ente possa iniziare la propria attività — le domande, già presentate con esito negativo al consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, vengano ammesse al beneficio del contributo diretto nella spesa, ai sensi del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, gli agricoltori interessati potrebbero riprodurre le domande stesse al competente Ispettorato agrario compartimentale per la Liguria tenendosi però presente che l'ammissione al beneficio non potrà non essere subordinata alla disponibilità di fondi.

« Si ha comunque motivo di ritenere che, non appena la cennata legge sarà emanata, l'istituto del Piemonte sarà senz'altro in grado di iniziare e regolarmente svolgere la propria attività in Liguria, in quanto risulta che esso ha già completato la attrezzatura e l'organizzazione necessarie per l'immediato funzionamento dei propri uffici nelle provincie liguri ».

Il Ministro: FANFANI.

CASTELLARIN. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere quali sono i proventi netti del lotto, detraendo dagli incassi gli esborsi per vincite, l'aggio delle ricevitorie e le altre spese minori ». (5800).

RISPOSTA. — « Il servizio del lotto ha dato durante l'esercizio 1950-51 un gettito lordo di lire 20.679.297.272, di fronte a lire 15.901.092.170 riscosse nel precedente esercizio. Durante lo stesso esercizio 1950-51 sono state corrisposte per vincite lire 7.556.751.725, mentre le spese per aggio di riscossione, carovita, caropane e 13^a mensilità dei gestori, per fitto dei locali adibiti al servizio lotto nelle intendenze e stipendi al personale amministrativo e di riscontro addetto al servizio lotto sono ascese a lire 2.688.308.645.

« Di conseguenza i proventi netti di detto servizio sono stati di lire 10.434.236.902. È da rilevare che durante lo stesso esercizio sono state impiegate nel giuoco numero 421.421.415 bollette da lire 10, 25, 30, 50, 100 e 500, e si sono avute numero 6.005.334 bollette vincenti. Sono poi in corso indagini, rilevazioni e studi al fine di discriminare il costo del servizio per ogni ricevitoria, e di incrementare, con una più razionale organizzazione degli uffici, le riscossioni ».

Il Ministro: VANONI.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

FERRARIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non si è provveduto alla riparazione del ponte sul fiume Lambro, nel comune di Macherio, lungo la linea Monza-Molteno-Oggiono, che obbliga i viaggiatori ad un disagiato trasbordo di oltre 250 metri; e quali provvedimenti intende prendere perché detta linea, di recente passata in proprietà dello Stato, sia al più presto messa in grado di soddisfare le legittime esigenze delle numerose popolazioni della zona, per le quali essa è la sola via di comunicazione per Milano ed i normali centri di lavoro ». (5726).

RISPOSTA. — « Al riguardo, mi prego comunicare che a seguito delle lesioni manifestatesi sul ponte del Lambro in comune di Macherio lungo la ferrovia Monza-Molteno, che è in gestione commissariale governativa, mentre si è dovuto, per ragioni di sicurezza e regolarità del servizio ferroviario, effettuare l'esercizio mediante trasbordo dei viaggiatori, si è provveduto altresì ad esaminare i mezzi necessari per assicurare la stabilità della costruzione di cui si tratta. Frattanto, per le vive premure fatte anche da parte di enti ed autorità locali, ed in attesa che i provvedimenti di cui sopra possano venire concretati, è stato stabilito di eseguire alcuni dei più urgenti lavori provvisori di rafforzamento del ponte in questione, onde ripristinare il normale esercizio della ferrovia ed eliminare il più presto possibile il lamentato trasbordo che arreca effettivamente notevole disagio ai viaggiatori della ferrovia ».

Il Ministro: MALVESTITI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se è vero che gli abitanti del comune di Ateleta (L'Aquila) sono stati esonerati per dieci anni dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta terreni e fabbricati ed, in caso affermativo, perché tale esonero non è stato concesso agli abitanti del comune di San Pietro Avellana (Campobasso), che trovasi a soli 8 chilometri di distanza dal precedente ed ha subito, a causa degli eventi bellici, la distruzione totale delle sue case ». (5751).

RISPOSTA. — « L'informazione secondo la quale il comune di Ateleta, in provincia dell'Aquila, godrebbe ai fini tributari di un trattamento di favore, non corrisponde al vero. Infatti, col 1° gennaio 1950, tutti i comuni danneggiati dalla guerra sono rientrati nella normalità tributaria e nessuna agevolazione

fiscale a carattere generale è stata più concessa, a far tempo da tale data, a favore dei possessori di redditi immobiliari e mobiliari dei predetti comuni.

« Per quanto si riferisce al periodo antecedente si reputa opportuno precisare che hanno beneficiato, tra l'altro, di agevolazioni tributarie a carattere generale (in rapporto ai danni subiti, come dagli accertamenti tecnici all'uopo disposti) i comuni di Alfedena, Ateleta, Barrea, Castel di Sangro, Civitella Alfedena, Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso, Scontrone e Volletta Barrea della provincia de L'Aquila ed i comuni di Capracotta, Castel del Giudice, Castel San Vincenzo Colli a Volturmo (per la sola frazione di Scapoli), Conca Casale, Filignano, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Pescopennataro, Pizzone, Pozzilli, Rionero Sannitico, Rocchetta a Volturmo, Sant'Angelo del Pesco, San Pietro Avellano e Venafro della provincia di Campobasso ».

Il Ministro: VANONI.

COLITTO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere quando sarà riaperta la stazione meteorologica di Campobasso, la chiusura della quale fu assicurato più volte essere puramente temporanea ». (5768).

RISPOSTA. — « Per quanto concerne la riapertura della stazione meteorologica di Campobasso questo Ministero non può, allo stato, che confermare quanto è stato già comunicato in occasione di precedenti interrogazioni sull'argomento. Si aggiunge, peraltro, che, in relazione ai nuovi sistemi di assistenza r.t.m. connessi agli impianti di ponti radio su cime montane, è prevista la revisione della rete delle stazioni meteorologiche, comprese quelle della regione Abruzzi-Molise ».

Il Ministro: PACCIARDI.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre che sia fornita di illuminazione elettrica la stazione ferroviaria di Bonefro-Santa Croce di Magliano (Campobasso) ». (5809).

RISPOSTA. — « La pratica inerente alla fornitura dell'energia elettrica nella stazione di Bonefro-Santa Croce di Magliano della linea Termoli-Campobasso è in avanzato corso di definizione. Non resta che il perfezionamento del contratto da stipularsi con la Società unione esercizi elettrici per l'esecuzione dell'occorrente impianto di allacciamento. Pertanto,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

si ha ragione di ritenere che detta stazione potrà essere illuminata elettricamente entro il corrente anno ».

Il Ministro: MALVESTITI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se la Cassa depositi e prestiti è disposta a concedere al comune di Forlì del Sannio (Campobasso) il mutuo di lire 3.100.000, necessario, perché detto comune possa provvedere alla costruzione di un impianto elettrico nelle frazioni di Forlì del Sannio, in sostituzione del mutuo di lire 2 milioni, a concedere il quale la predetta Cassa si è dichiarata disposta ». (5878).

RISPOSTA. — « Sul mutuo di lire 2 milioni richiesto dal comune di Forlì del Sannio, per la costruzione d'un impianto elettrico nelle frazioni, la Cassa depositi e prestiti, essendo pervenuta la comunicazione da parte del Ministero dei lavori pubblici circa la concessione del contributo statale, si manifestò disposta al finanziamento per l'importo anzidetto. Avendo successivamente il comune richiesto di poter elevare il mutuo da lire 2 milioni a lire 3.100.000 dichiarando di volersi avvalere, anche per la differenza, dei benefici della legge Tupini e di averne fatta richiesta al Ministero dei lavori pubblici, la Cassa depositi e prestiti si dichiara disposta a concedere l'adesione al nuovo importo di lire 3.100.000, subordinandola, peraltro, alla favorevole decisione del Ministero dei lavori pubblici ».

Il Ministro: VANONI.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere i motivi per i quali non è stato ancora provveduto a corrispondere agli ex dipendenti civili dell'aeronautica militare in Africa orientale italiana l'indennizzo loro spettante in applicazione del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, per licenze coloniali non fruite ». (5647).

RISPOSTA. — « In merito all'interrogazione sopra trascritta si comunica che questa amministrazione, d'intesa con i Ministeri dell'Africa italiana e del tesoro, da tempo ha esaminato la posizione dei dipendenti civili non di ruolo e salariati, già dislocati in Africa orientale, agli effetti della liquidazione dell'indennizzo per licenza coloniale maturata e non fruita ai sensi del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, ed ha determinato anche i criteri di massima sui quali tale liquidazione

doveva effettuarsi, interpellando all'uopo anche il Consiglio di Stato. Sulla base dei predetti criteri, si è pure proceduto alla realizzazione pratica di alcuni casi concreti, ma diversi interessati non hanno ritenuto soddisfacenti le determinazioni adottate d'intesa col tesoro, ed anzi alcuni dipendenti della marina hanno proposto ricorso al Consiglio di Stato, che però, non ha ancora pronunciato le sue decisioni in merito.

« In tale stato di fatto, questo Ministero ha ritenuto opportuno soprassedere al lavoro iniziato, in attesa che l'alto consesso amministrativo confermi o meno le determinazioni prese per le liquidazioni in questione e ciò anche al fine di non costringere altri interessati a proporre impugnative, che forse potrebbero essere evitate. Tale sospensione, infine, è apparsa necessaria, in quanto il Ministero del tesoro, alla richiesta di istituire in bilancio un apposito capitolo per il pagamento dell'innizzo in parola, ha fatto conoscere di non poter stabilire tale capitolo, dal momento che ancora non può essere determinato — neppure in linea approssimativa — l'onere finanziario da sostenersi. Tutto ciò per i dipendenti non di ruolo e salariati, perché i dipendenti di ruolo sono stati già da tempo soddisfatti ».

Il Ministro: PACCIARDI.

FRANCESCHINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non intenda sospendere le disposizioni (non preventivamente rese di pubblica ragione) secondo cui durante l'attuale periodo di proroga concessa fino al 31 dicembre, per le operazioni di targatura dei motoveicoli leggeri, si esige dagli agenti dell'ordine la esibizione del libretto di circolazione recante il permesso di condurre una seconda persona, e ciò anche quando le macchine sono munite di maniglie e poggiatesta. Il rilascio di tale libretto implica necessariamente la targatura del motoveicolo e pertanto la concessione della proroga al 31 dicembre resta praticamente vanificata per la più parte dei casi; si espone inoltre, d'improvviso, la buona fede dei proprietari conducenti a inaspettate incresciose sanzioni ». (5678).

RISPOSTA. — « Le contravvenzioni elevate dagli agenti preposti alla vigilanza sulla circolazione stradale a carico dei motociclisti che conducono un secondo passeggero senza essere in possesso del documento di circolazione dal quale risulti che sul motociclo sono stati apportati gli adattamenti che ne rendono

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

sicuro il trasporto, traggono origine da una non precisa interpretazione delle norme vigenti. Difatti, essendo stato prorogato sino al 31 dicembre prossimo venturo il termine per l'immatricolazione dei motocicli leggeri, non si può pretendere attualmente dagli utenti l'esibizione del documento di circolazione.

« D'altra parte, la questione del sovraccarico sugli autoveicoli — ivi compresi i motocicli leggeri — ha dato luogo nel recente passato ad una serie di incertezze e di non uniformi applicazioni delle norme che disciplinano la materia, per cui questo Ministero, riesaminata la questione in tutti i suoi aspetti, con circolare del 4 luglio 1951 n. 154, ha chiarito l'esatta portata delle disposizioni relative, nonché quali siano le sanzioni da applicare a carico dei trasgressori alle disposizioni stesse. Con tale circolare si è stabilito, fra l'altro, che, qualora sui motocicli venga trasportato un numero di persone superiore a quello indicato nel documento di circolazione non si contravviene a nessuna disposizione legislativa ed in conseguenza non è applicabile nessuna sanzione. Debbono, quindi, ritenersi abrogate le disposizioni di cui alle precedenti circolari che in tale senso sono stati dati chiarimenti ai competenti organi di polizia ».

Il Ministro: MALVESTITI.

FRANZO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non ravvisi l'opportunità di concedere anche agli assuntori di stazione delle ferrovie dello Stato il regolare turno di riposo settimanale e le normali ferie annuali; e ciò pure in considerazione delle disagiate condizioni in cui si trova tale personale, considerato tutt'ora quale appaltatore, dopo diversi anni di servizio, mentre, di contro, per altro personale avventizio e straordinario è stata effettuata, o è in via di effettuazione, adeguata sistemazione ». (5868).

RISPOSTA. — « Agli assuntori di stazione vien da tempo corrisposta una maggiorazione del 18 per cento sui corrispettivi loro spettanti, appunto perché possano retribuire i loro sostituti, che essi devono designare e pagare a termini di contratto, per assicurare la continuità del servizio loro affidato, quando intendano fruire sia del riposo settimanale che delle normali ferie annuali, riposi e ferie che vengono in tal modo resi possibili senza aggravio di sorta per l'assuntore che voglia goderne ».

Il Ministro: MALVESTITI.

INGRAO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga urgente di dover impartire le disposizioni del caso alla Intendenza di finanza di Latina per una più esatta interpretazione delle vigenti norme riguardanti il risarcimento dei danni di guerra.

« Il predetto ufficio rifiuta di disporre a favore di numerosi sinistrati dei comuni dell'ex circondario di Gaeta, i quali hanno subito ad opera delle truppe tedesche danni ai mobili delle proprie abitazioni, al vestiario, agli attrezzi di lavoro, il pagamento di un secondo acconto sulle liquidazioni loro spettanti giusta le disposizioni ministeriali, sotto lo specioso motivo che i sinistrati di cui trattasi hanno ottenuto indennizzi per altri danni di cui sono stati vittime ad opera delle truppe marocchine, mentre appare incontestabile il diritto dei menzionati danneggiati al risarcimento delle perdite economiche subite sia ad opera di truppe tedesche, sia ad opera di quelle marocchine, trattandosi di indennizzi previsti da norme diverse e conseguenti a due distinti eventi bellici ». (5636).

RISPOSTA. — « L'intendenza di finanza di Latina, interpellata in merito, ha fatto conoscere:

1°) le denunce per il risarcimento danni di guerra causati dai tedeschi presentate dai sinistrati della provincia, quando è risultato che i beni denunciati, tutti o in parte, non sono stati compresi in altre domande di autorizzo presentate dai medesimi danneggiati per danni prodotti dalle truppe di colore; hanno avuto regolare corso e sono stati regolarmente liquidati o sono in corso di liquidazione gli acconti spettanti;

2°) si è invece soprasseduto alla concessione di acconti per i danni ai beni denunciati duplicatamente e per quelle domande per le quali non era possibile escludere la duplicazione. Queste ultime si riferiscono specialmente ai pagamenti fatti direttamente dal comando francese e, quindi, fino a quando non saranno pervenute le domande presentate al comando alleato, permangono le incertezze e non potrà farsi luogo ad ulteriori pagamenti, a meno che gli interessati non comprovino quali erano i beni di cui sono stati risarciti dal predetto comando. Da quanto sopra riferito risulta che i provvedimenti adottati dall'intendenza di finanza di Latina, sono rigorosamente conformi alle norme in vigore e, pertanto, si ritiene di dovere concludere che la lamentata situazione di disagio dei sinistrati in questione, non può essere imputata ad errata interpretazione delle vigenti dispo-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

sizioni da parte della predetta intendenza di finanza, bensì alla confusione, spesso volutamente creata, dagli interessati stessi ».

Il Ministro: VANONI.

LO GIUDICE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende prendere, al fine di far cessare la speculazione di parte messa in atto dal funzionario che dirige la sezione staccata dell'ufficio di collocamento di Troina (Enna), dottor Giovanni Careri, il quale, alla richiesta di lavoro da parte di disoccupati del comune di Gagliano Castelferrato (Enna), ha risposto reiteratamente agli interessati che per essere collocati al lavoro era necessario essere provvisti della tessera del partito comunista. L'interrogante chiede che a carico del sunnominato funzionario sia compiuta severa inchiesta e vengano presi quei giusti provvedimenti atti ad impedire che abbia a continuare la speculazione sulla fame dei lavoratori disoccupati.

« Una prima inchiesta, poco seria, è stata espletata dal dirigente dell'ufficio provinciale del lavoro, assai compiacente, ma gli operai di Gagliano reclamano lavoro, giustizia e senso di responsabilità in chi sarà chiamato a dirigere l'ufficio collocamento di Troina ». (5735).

RISPOSTA. — « In relazione a quanto segnalato, mi pregio informare di aver disposto per una pronta ed accurata indagine, intesa ad aclarare la portata dei fatti lamentati. Dagli elementi in possesso di questo Ministero, sono, pertanto, in grado di assicurare che il dottor Giovanni Careri, dirigente la sezione staccata dell'ufficio di collocamento di Troina (Enna) si è sempre distinto per la sua competenza, imparzialità e serenità di giudizio; gode stima e considerazione in tutti gli ambienti, né mai risulta essersi lasciato influenzare, nell'avviamento dei disoccupati al lavoro, da motivi di ordine politico. A quanto è emerso, anche da dichiarazioni di testimoni, la frase addebitatagli va ricondotta nei suoi reali termini, in quanto evidentemente formulata in tono scherzoso, mentre, d'altro canto, essa non venne rivolta a lavoratori disoccupati, ma a persona qualificatasi quale vice-collocatore, Faro Francesco, da Troina.

« Per quanto, poi, concerne la seconda parte della interrogazione, laddove ha motivo di ritenere poco seria e compiacente l'inchiesta a suo tempo effettuata in merito all'episodio da parte del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Enna, dottor Vetri, mi risulta

che il prefetto di Enna, il quale l'indagine medesima aveva disposto, ebbe a considerarla più che esauriente ed attendibile, tanto da considerare definitivamente chiarito l'equivoco. Ciò premesso, non sembra allo scrivente che sussista la possibilità di adottare provvedimenti di sorta nei confronti del dottor Giovanni Careri, dirigente la sezione di collocamento di Troina ».

Il Ministro: RUBINACCI.

LOMBARDINI. — *Al Ministri delle finanze e delle poste e telecomunicazioni.* — « Per sapere se non ravvedano l'opportunità di emanare disposizioni precise, atte a chiarire che tutta quella corrispondenza diretta a cittadini italiani dagli uffici che dipendono dall'amministrazione dello Stato e in specie da quelli preposti all'accertamento e definizione di ogni e qualsiasi imposta, autorizzati ad inoltrare corrispondenza con tassa a carico, abbia a seguire una ragionata norma equitativa e precisamente:

1°) la corrispondenza con tassa a carico sia disposta solo in caso di provata necessità;

2°) gli avvisi, specie quelli "raccomandati", abbiano una ragione d'essere pure a salvaguardia degli interessi del destinatario;

3°) per tutta la eventuale corrispondenza con tassa a carico l'amministrazione postale non applichi nessuna "sopratassa" oltre la normale "affrancatura".

« E per conoscere, infine, se non si ritiene opportuno di estendere a tutta questa corrispondenza, tassativamente, l'uso della franchigia postale ». (5505).

RISPOSTA. — « 1°) Il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, prevede i casi di esenzione di tassa per le corrispondenze che i pubblici uffici dirigono a privati. Detti casi, contemplati nell'articolo 49 del citato codice, trovano la loro giustificazione nell'interesse dello Stato a richiedere ai privati dichiarazioni, denunce, notizie, ecc.

« 2°) Tutta la corrispondenza, invece, che gli uffici statali indirizzano nell'esclusivo interesse dei privati destinatari, come per esempio quella relativa all'emanazione di provvedimenti, a concessioni, all'evasione di pratiche, alla trasmissione di atti, ecc., è sottoposta a carico dei destinatari medesimi "alle tasse pari a quelle che avrebbero dovuto essere pagate dal mittente" (articolo 52 del citato codice postale). In tali casi, quindi, la "tassa a carico" trova il suo fondamento giuridico nell'interesse del singolo di venire a

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

conoscenza della notizia od in possesso dell'atto richiesto, ed è dovuta a parziale compenso del servizio particolare reso dalla amministrazione delle poste.

« 3°) Nessuna soprattassa viene in nessun caso richiesta ai privati destinatari per la corrispondenza che con contrassegno ufficiale viene spedita dagli uffici statali con "tassa a carico": ciò emerge in modo non dubbio dal succitato articolo 52.

« 4°) Per quanto in particolare riguarda l'amministrazione finanziaria si fa rilevare che tutti gli avvisi che vengono spediti in via ordinaria all'indirizzo di privati per presentazione di denunce, dichiarazioni di entrate o valori imponibili, o per fornire notizie ai fini tributari, sono esenti da tassa ai sensi del citato articolo 49, lettere b) e c) del codice postale e dell'articolo unico del regio decreto 18 maggio 1905, n. 325, mentre per gli atti più importanti (avvisi di accertamento, decisioni delle commissioni ed anche richieste di documenti, ecc.) detti uffici si servono della notificazione a mezzo di messi comunali o di propri messi notificatori.

« Si assicura che la corrispondenza con "tassa a carico", specialmente se "raccomandata" è usata da parte degli uffici finanziari, e statali in genere, con discernimento e nel caso di effettiva evidente necessità, mentre si dichiara che non si ravvisa l'opportunità di estendere l'esenzione delle tasse postali a tutta la corrispondenza diretta a privati, in quanto, a parte il fatto che un provvedimento del genere non potrebbe trovare giustificazione alcuna, esso si risolverebbe in un aggravio sensibile per il bilancio, e proprio in un momento in cui si tende a sopprimere privilegi ed esoneri. Ed a favore di questo diniego militano anche evidenti ragioni di equità tributaria, in quanto un eventuale disavanzo del bilancio postale si risolverebbe, in definitiva, in un aggravio per i contribuenti e per gli utenti del servizio postale, a beneficio esclusivo di una determinata categoria di cittadini, che chiede un servizio allo Stato nel proprio particolare interesse. Nella considerazione, peraltro, che la recente legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale prevede l'invio di denunce ed atti a mezzo del servizio postale ed in raccomandazione, si sta esaminando la possibilità di allargare la sfera di applicazione della franchigia postale nei rapporti fra uffici finanziari e contribuenti, allo scopo di facilitare ai cittadini l'adempimento del loro dovere tributario ».

Il Ministro: VANONI.

MICHELI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se ritiene opportuno procedere alla istituzione di un terzo riparto della sezione commerciale e del traffico di Ancona, stabilendo la sede in Terni.

« Tale richiesta è motivata dal fatto che gli altri riparti esistenti attualmente sono troppo vasti e quindi non permettono un rapido e agevole servizio ». (5616).

RISPOSTA. — « L'opportunità della istituzione di un terzo riparto della sezione commerciale e del traffico di Ancona, con sede in Terni, era da tempo allo studio presso la direzione generale delle ferrovie dello Stato, in considerazione della particolare topografia del citato compartimento e delle relative esigenze funzionali. In adesione ai voti espressi in proposito dagli uffici competenti, in data 30 agosto 1951 è stata adottata una conforme decisione, per cui il terzo riparto commerciale, con sede in Terni, entrerà in funzione il 15 settembre 1951 ».

Il Ministro: MALVESTITI.

NOCE LONGO TERESA, VECCHIO VAIA STELLA E MONTANARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali misure ha preso o intende prendere il Ministero del lavoro, nei riguardi dell'ufficio provinciale del lavoro di Mantova, delle A.C.L.I. di Pomponesco (Mantova) e dei titolari della tessitura Mortini della stessa località — attualmente chiusa in seguito al sequestro operato dalla finanza per recidiva evasione dell'imposta generale entrate — in ordine alle seguenti inaudite violazioni delle leggi e dei contratti di lavoro in vigore:

1°) assunzione senza il nulla osta dell'ufficio di collocamento di operai ed operaie tessili presso il "laboratorio" di tessitura Mortini Giuseppe, sorto con lo scopo — popolarizzato dalle A.C.L.I. locali — di "lenire la disoccupazione femminile";

2°) assunzione al lavoro di quattro bambine di cui una di 11 anni e tre di 12 anni, che non avevano quindi l'età legale per essere immesse al lavoro;

3°) imposizione ai genitori degli assunti di firmare una dichiarazione con la quale si impegnassero a far lavorare i loro figli come "apprendisti" nel laboratorio tessile del signor Mortini, senza alcuna pretesa di salario o "mancia" di ogni specie, fino a quando avessero raggiunto una perfezione professionale di tessitrici, come risulta da copia di tale documento in possesso dei sottoscritti;

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

4°) mancata applicazione della legge sulla corresponsione ai lavoratori dell'indennità di caro-pane e violazione del contratto collettivo di lavoro in vigore per i lavoratori dell'industria tessile e corresponsione di " compensi irrisori che vanno da lire 2500 la quindicina per l'operaia Salvazzi Lucia di anni 16, tessitrice (che dava una produzione di metri 30 al giorno), a lire 250 per 26 giornate di lavoro offerte, e rifiutate, dall'operaia Zanoni Amalia di anni 17, tessitrice (che dava una produzione di metri 20 al giorno), come da dichiarazioni a firma delle interessate, in possesso dei sottoscritti;

5°) determinazione dell'A.C.L.I. di continuare a rendersi complice di tale scandalosa attività, come risulterebbe dalla determinazione che sarebbe stata presa dall'A.C.L.I. di Ferrara di invitare sul posto una maestra tessile per rimettere in efficienza il pseudo " laboratorio " ». (5777).

RISPOSTA. — « In merito a quanto segnalato, risulta dagli elementi in possesso di questo Ministero, quanto segue. La società costituita nel febbraio del corrente anno fra i signori Mortini Giuseppe (di Pomponesco, Mantova) e Martinelli Giovanni, per l'impianto e l'esercizio in detto comune di un modestissimo laboratorio tessile, era una società di fatto, con finalità e possibilità ben limitate. Essa ebbe, peraltro, brevissima vita, ripresa poi dal marzo al luglio 1951 fra il predetto Mortini ed altro socio, Campi Antonio, finché il 23 luglio la lavorazione venne sospesa. La natura dei rapporti intercorsi fra le persone, il modesto carattere dell'azienda confermato anche dalla esigua entità delle attrezzature in essa esistenti (tre telai, un orditoio, una rastrelliera, tutte a mano senza uso alcuno di motori), nonché dallo scarso volume degli affari conclusi (a quanto risulta anche dalle indagini espletate dalla finanza), inducono a ritenere che si sia trattato di iniziativa a carattere pressoché familiare, concretatasi al fine di dare addestramento ad un certo numero di elementi *in loco*.

« Per quanto, poi, in particolare può concernere la osservanza delle leggi del lavoro, è stato accertato che nel laboratorio di cui si tratta si sono succedute al lavoro numero 12 donne, di cui 4 di età inferiore agli anni 14, per un totale di circa 300 giornate lavorative. Alle dette lavoratrici, sostanzialmente apprendiste, sono state corrisposte retribuzioni per un importo globale di lire 55.000 circa. Se è vero che le citate lavoratrici sono state assunte al lavoro non per il tramite dell'ufficio

di collocamento, è però dubbio sussistere la obbligatorietà della richiesta, trattandosi di ditta non occupante stabilmente (né, almeno sembra, destinata ad occupare) più di tre dipendenti. L'azienda, a carico della quale nessuna denuncia o segnalazione era mai pervenuta al competente ispettorato del lavoro, in seguito di intervento del maresciallo dei carabinieri del comune di Pomponesco, in data 12 luglio 1951 ha istituito i libri paga e matricola e, in data 18 luglio, parzialmente provveduto al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti all'I.N.P.S. e all'I.N.A.M., provvedendo, altresì, a munirsi dei libretti di lavoro per le due operaie attualmente alle sue dipendenze.

« Per quanto, infine, può riflettere l'attività delle A.C.L.I., che in precedenza si erano interessate per far sorgere nel comune di Pomponesco un corso di addestramento per lavoratrici tessili, non risulta che esse abbiano comunque avuto alcuna interferenza nella gestione dell'azienda Mortini di cui sopra. In relazione a tanto, lo scrivente è in grado di poter assicurare che i fatti lamentati possono essere circoscritti nel campo delle infrazioni alle leggi del lavoro (innegabilmente assai frequenti quando si tratta di laboratori-scuola del genere di quello di Pomponesco), infrazioni però che, non appena a conoscenza degli organi periferici preposti alla vigilanza, vengono — così come si è verificato — prontamente individuate e colpite ».

Il Ministro: RUBINACCI.

PETRONE. — *Al Ministro dei trasporti.*
— « Per sapere se sia stata portata a sua conoscenza la mozione, votata il 29 luglio 1951 dal personale viaggiante di Salerno dell'amministrazione ferroviaria, con la quale si muovono gravi doglianze circa i turni di lavoro, i riposi settimanali ed i congedi annuali, e quindi se non si ritenga di dover accogliere le richieste del predetto personale per un migliore trattamento che tenga conto delle esigenze morali e fisiche del lavoratore ». (5863).

RISPOSTA. — « I turni di servizio attualmente in vigore per il personale di scorta ai treni del deposito personale viaggiante di Salerno, risultano compilati in base alle norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Comunque posso rassicurare che sono in corso di esame provvedimenti atti ad eliminare, tra il suddetto personale, i motivi di malcontento provocati da assegnazioni a servizi di scorta-treni che prevedono lunghe assenze dalla residenza.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

« Per quanto attiene ai congedi annuali, è da precisare che le giornate di congedo ordinario spettanti al personale in questione risultano finora concesse nella misura del 50 per cento del relativo carico mensile; ma la concessione medesima, che è necessariamente subordinata alle esigenze di servizio ed alla disponibilità di personale, sarà fatta usufruire, quanto prima, in più larga misura e per i giorni stabiliti dal regolamento del personale, appena saranno abilitati alla scorta dei treni gli agenti risultati idonei nel concorso interno a posti di conduttore, in via di espletamento. Analoga precisazione può essere fatta per quanto concerne i riposi settimanali, rimasti da fruire dal ripetuto personale ».

Il Ministro: MALVESTITI.

PINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere, di fronte al vivissimo allarme e risentimento — raccolto anche dalla stampa cittadina — delle popolazioni siculo-calabre per la preannunziata soppressione di due treni viaggiatori Reggio Calabria-Roma e di corse delle navi-traghetto tra Messina e Reggio Calabria, se non ritenga urgente e necessario intervenire per dare le opportune smentite ed assicurazioni ». (5888).

RISPOSTA. — « L'allarme per l'annunciata soppressione di treni diretti in Calabria nonché di corse di navi-traghetto fra Reggio Calabria e Messina non ha fondamento. Escluso alcun progetto di riduzione di corse di navi-traghetto fra Reggio e Messina, per il resto si tratta di preventivi studi fatti dalla direzione generale delle ferrovie nell'ipotesi che difficoltà insormontabili di circolazione sulla linea tirrena, in conseguenza di intensificazione della prossima campagna agrumaria, in misura tale da superare ogni previsione, imponessero provvedimenti eccezionali ed inevitabili per assicurare il necessario sfogo alla produzione agricola. Nulla vi è quindi di preciso in proposito, in quanto gli studi fatti portano a considerare l'opportunità di sopprimere in caso di assoluta necessità i treni numero 82 da Santa Eufemia a Napoli e numero 87 da Napoli a Reggio Calabria in una stagione di scarso traffico viaggiatori e per il periodo strettamente indispensabile ».

Il Ministro: MALVESTITI.

POLANO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere in quale misura abbia avuto luogo la devoluzione dei fondi da parte della prefettura di Sassari a singoli comuni di det-

ta provincia per l'esercizio 1950-51 destinati agli enti comunali di assistenza, ed in quale misura detta devoluzione sia prevista per l'esercizio 1951-52 ». (5586).

RISPOSTA. — « La ripartizione fra i comuni delle province e, quindi, anche di quella di Sassari, viene fatta non solo tenendo conto della entità demografica di ciascun comune ma, altresì, tenendo presente lo stato della disoccupazione, ed ogni altro elemento utile a valutare le necessità delle singole situazioni. A tali criteri il prefetto di Sassari si è uniformato per la ripartizione fra gli E.C.A. della provincia del fondo assegnato dal Ministero per l'esercizio finanziario testé decorso ».

Il Ministro: SCALBA.

POLANO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se, in considerazione dell'avvenuta pubblicazione della legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle amministrazioni dello Stato, il cui articolo 21 sancisce che " con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro competente e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate, in quanto occorra le norme necessarie per adeguare le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, numero 262, e quelle della presente legge, ai regolamenti del personale delle amministrazioni con ordinamento autonomo ", non ritiene necessario sollecitare la presentazione al Parlamento del disegno di legge relativo alla sistemazione a ruolo del personale straordinario delle ferrovie dello Stato, elaborato a suo tempo dalla commissione paritetica ministeriale, approvato dal consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato e dal ministro del tesoro ». (5769).

RISPOSTA. — « Il disegno di legge per la sistemazione a ruolo del personale straordinario delle ferrovie dello Stato (avente per tale personale carattere sostitutivo delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, numero 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376), è stato diramato in data 22 agosto 1951 per l'esame ed approvazione da parte del Consiglio dei ministri. Tale diramazione è stata sollecitamente disposta dopo la adesione di massima pervenuta dal Ministero del tesoro, salvo alcune lievi modifiche che, sottoposte all'esame del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono state d'urgenza approvate e dopo l'adesione del Ministero del-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

l'afrika italiana, essendo anche tale dicastero interessato al riguardo per la sistemazione dei propri agenti a contratto-tipo e da contratto a tempo indeterminato, ora distaccati presso l'amministrazione ferroviaria ».

Il Ministro: MALVESTITI.

POLANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se sia informato del trattamento inumano e vergognoso al quale i datori di lavoro dell'industria del crine vegetale in Sardegna sottopongono i lavoratori in essa occupati, non solo con bassi salari, ma altresì non accordando ad essi il caropane, non pagando per essi i contributi assicurativi e, soprattutto sfruttando mano d'opera minorile; e se non ritenga di far eseguire una rigorosa inchiesta nelle imprese del crine a Sassari, Alghero e Portotorres, ed in seguito agli accertamenti, prendere adeguati provvedimenti ». (5845).

RISPOSTA. — « Mi pregio, al riguardo, comunicare di aver già disposto per gli accertamenti invocati tramite il circolo dell'ispettorato del lavoro di Cagliari. Non appena in possesso delle risultanze di essi, sarà mia cura farne debita segnalazione ».

Il Ministro: RUBINACCI.

PUGLIESE. — *Ai Ministri delle finanze, dell'agricoltura e foreste e di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quali motivi abbiano indotto l'ufficio tecnico del Ministero competente a scegliere, per la costruzione del nuovo carcere di Crotone, un suolo su cui sorge lo stabilimento selezione sementi, che dovrebbe essere di conseguenza abbattuto, in ispregio alle necessità tecnico-agrarie-economiche della zona, mentre il comune di Crotone offre abbondanza di suoli pure essi idonei alla costruzione delle nuove carceri, senza dubbio indilazionabile, dato lo stato di inumano agglomeramento in cui vivono i giudicandi ». (5461).

RISPOSTA. — « In relazione a quanto prospettato, si assicura innanzi tutto che nel progettare la costruzione dell'edificio per le carceri giudiziarie nel fondo "Pignera" di proprietà demaniale, in agro di Crotone, non si è ovviamente pensato a portare in alcun modo pregiudizio allo sviluppo dell'agricoltura calabrese. È da rilevare poi che per accedere alle richieste del consorzio agrario provinciale di Catanzaro le amministrazioni di grazia e giustizia e dei lavori pubblici si troverebbero nella gravissima difficoltà o di cercare per il nuovo carcere aree idonee, diffi-

coltà già sperimentata come praticamente insuperabile, oppure di cercare il modo di riunire nella stessa area demaniale il nuovo carcere, lo stabilimento di selezioni sementi del consorzio e il campo sportivo comunale per il giuoco del calcio.

« Il problema sarebbe certamente di soluzione difficile e laboriosa e non sollecita, per cui in sostanza quelli che verrebbero — anzi già vengono — a subire il danno delle difficoltà insorte e del tempo occorrente per superarle, sono le due amministrazioni statali, quella carceraria perché non può provvedere ad una gravissima esigenza di giustizia e di ordine pubblico, quella dei lavori pubblici perché non può far progettare e iniziare opere che sono state finanziate fin dal luglio del 1949 a sollievo della disoccupazione locale. Sembrava, quindi, alle predette due amministrazioni possibile ed equo chiedere che il consorzio agrario ricostruisse, mercé un congruo indennizzo, in zona più libera e avente maggiore possibilità di espansione il capannone esistente nel fondo "Pignera" e vi trasportasse il macchinario. Tutto ciò in un periodo di tempo che si potrebbe prevedere di un triennio e, si ripete, con vantaggio della futura espansione dello stabilimento selezione sementi. Ma l'irrigidimento del consorzio, fondato, si noti, unicamente su elementi di fatto e non di diritto, perché l'occupazione da parte sua del suolo demaniale nel 1927 è stata abusiva, ha impedito finora qualsiasi studio di compromesso. Purtuttavia non si mancherà di approfondire l'esame per la ricerca di una soluzione transattiva, diretta a far coesistere nella parte piana dell'area del fondo "Pignera" il carcere, il campo sportivo e lo stabilimento delle sementi. In tal caso si darebbe successivamente corso al perfezionamento della pratica in cessione del suolo su cui sorge detto stabilimento ».

Il Ministro: VANONI.

PUGLIESE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere quali sono i motivi che impediscono all'amministrazione delle ferrovie dello Stato di provvedere ad un collegamento ferroviario dei paesi della provincia di Cosenza riviera jonica con il capoluogo, in ora tale da far raggiungere lo stesso capoluogo agli interessati nelle ore della mattina, si da poter rientrare al proprio domicilio nella stessa giornata, tenuto conto che l'attuale locomotrice, oltre ad essere insufficiente, raggiunge Cosenza alle 11, cioè (con gli inevitabili ritardi) così tardi da non consentire il ritorno nella stessa giornata ai viaggiatori e

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

da costringerli al pernottamento; o se in via subordinata non intenda provvedere al collegamento col treno proveniente da Taranto, che parte da Sibari nelle ore mattutine per Cosenza ». (5770).

RISPOSTA. — « La comunicazione richiesta dalla riviera jonica per giungere al capoluogo di provincia, Cosenza, in mattinata dovrebbe viaggiare fino a Sibari in ore molto notturne e quindi con prevedibile scarsa utilizzazione tale da non giustificare l'effettuazione di un treno a vapore che costituirebbe anche un grave e pressoché inutile onere finanziario per l'amministrazione delle ferrovie dello Stato. Tale comunicazione potrebbe quindi essere assicurata in via di esperimento solo con mezzi leggeri, ma per il momento la cosa non riesce possibile per la mancanza dei mezzi stessi. Comunque la richiesta sarà tenuta in particolare evidenza per porla allo studio non appena ve ne sarà la possibilità ».

Il Ministro: MALVESTITI.

SALIZZONI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'industria e commercio.* — « Per conoscere:

a) le ragioni per cui la divisione antincendi del Ministero dell'interno ha imposto recentemente una nuova procedura per i distributori di metano in bombole, obbligando modifiche agli impianti attuali e costruzione di nuovi depositi, pena la chiusura degli esercizi, senza che siano state emanate le apposite norme di sicurezza annunciate dal Ministero dell'industria e commercio con la nota del 1° settembre 1950, n. 3368, inviata all'interrogante;

b) se si ritenga legittimo l'ordine di chiusura, da parte delle prefetture, su segnalazioni della divisione antincendi, di numerosi esercizi di distribuzione di metano, già provvisti di regolari licenze e ritenuti idonei a suo tempo dai comandi vigili del fuoco e dagli uffici del genio civile, nonostante che il ministero stesso, con propria circolare del 28 agosto 1949, numero 10.00970, abbia riconosciuta la necessità di emanare particolari norme di sicurezza sulla materia, norme però non ancora comunicate dal Ministero dell'industria e del commercio ». (5635).

RISPOSTA. — « 1°) Le norme che disciplinavano gli impianti di compressione, di deposito e di distribuzione di gas metano sono ora prive di efficacia, in quanto le disposizioni previste dal decreto ministeriale 16 giugno 1942, emanate in forza della legge 20 marzo 1941, n. 384, che assoggettavano tali impianti

all'autorizzazione ministeriale, sono state abrogate unitamente alla legge che disciplinava i nuovi impianti industriali. Con circolare in data 7 marzo 1949, numero 212, il Ministero dell'industria demandò ai prefetti il compito di impartire ai comuni opportune disposizioni affinché, nel rilascio delle licenze comunali di esercizio di impianti di metano, fosse assicurato il rispetto delle norme di sicurezza di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1934 (*Gazzetta Ufficiale* del 28 settembre 1934, n. 228) e al decreto ministeriale 12 maggio 1937 (*Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1937, n. 145).

« Tali norme di sicurezza sono specificatamente dettate per gli idrocarburi liquidi, talché solo in forma analogica esse risultano applicabili, con gli adattamenti suggeriti dall'esperienza, agli idrocarburi gassosi. Pertanto questo Ministero proponevasi di emanare entro il 1950 nuove apposite norme di sicurezza per gli impianti di metano, in base all'articolo 64 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; tuttavia, la vastità della materia relativa all'intero settore dei gas combustibili compressi e liquefatti, nonché l'importanza dei riflessi economici che la disciplina da innovare arrecherà all'industria e al commercio di detti gas, hanno reso convinti i ministeri e gli enti interessati della opportunità di affidare l'elaborazione delle nuove norme ad una apposita commissione tecnico-amministrativa, istituita presso il Ministero dell'industria e del commercio con decreto ministeriale 3 agosto 1950.

« Nell'attesa — necessariamente non breve — della più specifica e moderna regolamentazione, ed in seguito ai numerosi e gravi sinistri verificatisi in impianti e depositi di gas metano (di cui si ricordano quello della centrale di compressione di Verona dell'aprile 1950, quello della centrale di compressione di Berra (Ferrara) nel novembre 1950, quello di Marghera del dicembre 1950 e quello del deposito di bombole a Modena nel gennaio 1951), il Ministero dell'interno, d'intesa con quello dell'industria, provvede, su richiesta degli interessati, anche allo scopo di non creare disparità di giudizi da provincia a provincia, ad esprimere pareri sulle prescrizioni ritenute necessarie di volta in volta, salvo quanto potrà essere stabilito dalle emanando norme, per la concessione delle licenze secondo gli ordinari provvedimenti amministrativi.

« Trattasi in definitiva dell'applicazione della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, articolo 33, secondo cui il comando dei vigili del fuoco rilascia il " certificato prevenzione in-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

cendi " valevole ai fini della concessione della licenza comunale di esercizio. Questo certificato è richiesto per tutti gli esercizi industriali e commerciali che presentano pericoli di scoppio o di incendio, ai fini della tutela della pubblica incolumità.

« 2°) Poiché il rilascio delle licenze comunali di esercizio degli impianti metaniferi è subordinato al rispetto delle prescrizioni stabilite ai fini di garantire la sicurezza per la pubblica incolumità, deve considerarsi legittimo l'esercizio della facoltà di revoca della licenza stessa da parte dell'autorità concedente nei casi di constatate infrazioni alle prescrizioni di sicurezza. I provvedimenti di revoca delle licenze, nei casi in cui siano intervenuti, non possono ritenersi viziati di illegittimità perché le autorità hanno agito nella sfera delle proprie attribuzioni, tenuto conto del principio generale di diritto, in base al quale le autorizzazioni possono essere revocate quando si verificano circostanze che rendano l'esercizio non più oltre abilitato.

« 3°) In merito ai compiti della detta commissione si pone in evidenza che essa ha il compito di studiare non solo le norme da applicare agli impianti di gas compressi, ma anche quelle da applicare ai gas liquefatti (butano e propano) e di studiare tutti i numerosi problemi tecnici connessi a tali norme, con particolare riguardo ai recipienti destinati a contenere i gas stessi. Detta commissione, data la complessità degli argomenti di studio, ha costituito delle apposite sottocommissioni, le quali non hanno ancora ultimati i lavori. Non appena possibile, il Ministero dell'industria e commercio provvederà con la massima urgenza a riunire la commissione in seduta plenaria per coordinare gli studi fatti e concretare uno schema di provvedimento che preveda le varie forme di sicurezza da adottare agli impianti di gas compressi ed a quelli per gas liquefatti ».

Il Ministro: SCELBA.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se è a conoscenza del grave disagio che crea al commercio di tutto l'alto Molise il fatto del mancato servizio per collettame, che vigeva invece prima della guerra, quando, cioè, la società ferrotramviaria in concessione effettuava regolare servizio di trasporto merci dallo scalo ferroviario di Pescocostanzo fino a Agnone; e come intenda finalmente disporre perché i centri e le popolazioni interessate tornino a fruire del perduto beneficio per il trasporto del collettame ». (5908).

RISPOSTA. — « La ferrovia Agnone-Pescocostanzo, già esercitata in regime di concessione dalla società automobilistica molisana (S.A.M.) ha subito nel settembre del 1943, in dipendenza di fatti di guerra, danni così gravi da rendere impossibile la prosecuzione dell'esercizio. La ricostruzione non è stata riconosciuta giustificata nel pubblico interesse dato che si tratta di ferrovia che ha avuto, durante il periodo in cui è stata esercitata, un traffico scarsissimo, uno dei più bassi della rete ferroviaria italiana.

« Il servizio pubblico per i viaggiatori è stato, però, assicurato mediante autolinee; per il servizio merci, il quale non può essere imposto ai concessionari di tali autolinee, non sono state presentate domande e, pertanto, allo stato attuale il trasporto delle merci forma oggetto delle iniziative dei privati autotrasportatori, i quali è da ritenere possano provvedervi adeguatamente dato che in quella provincia ve ne sono circa 300 autorizzati, appunto, al trasporto di merci per conto di terzi.

« Poiché è da far presente che il traffico relativo al collettame è sicuramente molto esiguo ed agevolmente assorbibile dai trasportatori privati. Infatti dai dati relativi al 1939 (ultimo anno di esercizio normale non influenzato dagli eventi bellici) risulta che il traffico merci complessivo della ferrovia fu di circa 10.000 tonnellate e può ritenersi dovuto per circa l'80 per cento al traffico merci a vagone completo e soltanto per il restante 20 per cento (e cioè per 2000 tonnellate) al collettame ».

Il Ministro: MALVESTITI.

SCHIRATTI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se gli risulti che numerosi uffici distrettuali delle imposte dirette e, in modo speciale, quelli di Udine, Frosinone, Macerata, pretendono di assoggettare il reddito delle stazioni di monta taurina all'imposta di ricchezza mobile di categoria B. Ciò in contrasto con le precedenti disposizioni legislative e con la giurisprudenza conforme della stessa commissione centrale delle imposte dirette, in base alle quali i redditi delle stazioni di monta taurina sono soggetti a imposta sul reddito agrario, quando i tori siano alimentati prevalentemente con i prodotti del fondo nel quale si trova la stazione, mentre quando i tori siano alimentati prevalentemente con prodotti provenienti da fuori del fondo, o, comunque, l'attività della stazione di monta taurina sia prevalente nei confronti di quella dell'azienda agraria,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

« L'interrogante chiede se il ministro delle finanze non ritenga di far chiarire definitivamente la questione, che sta dando luogo a molti e gravi inconvenienti e crea malcontento e disorientamento fra gli allevatori, e dare le istruzioni del caso agli uffici dipendenti ». (5597).

RISPOSTA. — « Non risulta che vi siano uffici distrettuali delle imposte dirette che pretendano di assoggettare ad imposta di ricchezza mobile in categoria B il reddito derivante dalla monta taurina, quando questa sia mantenuta nei limiti della tecnica produttiva agraria. In proposito, rilevasi che il Ministero delle finanze, con la circolare del 28 giugno 1937, n. 6200, portante le istruzioni alla legge 8 giugno 1936, n. 1231, chiari, fra l'altro (pagina 46), che la monta taurina è da ritenersi compresa nei limiti della tecnica agraria, anche quando è esercitata a servizio di terzi, purché i tori siano in servizio dei fondi e siano mantenuti coi prodotti di questi.

« Con ciò non si esclude che possa esservi qualche ufficio che proceda ad accertamenti del genere, in specie quando non è pacifica la sussistenza degli elementi di fatto necessari per esentare il reddito dal tributo di ricchezza mobile.

« Sarebbe, pertanto, opportuno — per un migliore esame della questione — si fornissero concreti esempi di tassazioni di redditi derivanti dalla monta taurina. Il Ministero delle finanze, dal canto suo, non mancherà di richiamare in particolare modo i segnalati uffici delle imposte di Udine, Frosinone e Macerata all'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, secondo l'interpretazione ad esse data in via amministrativa e in via giurisprudenziale ».

Il Ministro: VANONI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno impartire precise disposizioni ai militi della strada al fine di evitare che vengano elevate contravvenzioni in base all'articolo 220 del testo unico sulla finanza locale agli agricoltori che con il carro agricolo di loro proprietà portano cose proprie per proprio uso (grano al mulino, grano all'ammasso e farina dal mulino, ed altro dai consorzi agrari), verificandosi così l'assurdo giuridico e l'esosità fiscale di porre il piccolo produttore nella necessità di assumersi annualmente il carico anche dell'imposta di circolazione sui carri agricoli, quasi che si trattasse di trasporti per conto di terzi e non di trasporto di

cose proprie per proprio uso, frustrando la finalità che si prefisse il legislatore, quando limitò alla tassa di immatricolazione l'imposta da corrispondere per i carri agricoli e venendo a ledere gli interessi di gente che lavora e produce, gravando su di essa senza discriminazione alcuna e togliendole ogni tranquillità e serenità ogni qualvolta deve uscire per i suoi traffici rurali ». (5559).

RISPOSTA. — « L'articolo 220 del testo unico per la finanza locale, cui si fa riferimento, prevede l'esenzione dalla tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale in favore dei carri agricoli, soltanto quando i carri stessi circolino nel fondo ovvero percorrano le strade pubbliche per recarsi, per la via più breve, ad un altro fondo della stessa azienda; in sede di interpretazione del predetto articolo di legge l'esenzione in parola è stata riconosciuta ammissibile per il trasporto di generi agricoli, attrezzi, ecc., anche dalla casa del proprietario dell'azienda alla campagna e viceversa, purché i percorsi vengano effettuati per la via più breve e le abitazioni dei proprietari abbiano le caratteristiche delle costruzioni rurali.

« I casi del trasporto di granaglie al mulino, all'ammasso, ai consorzi agrari o del trasporto di cose diverse ad uso del proprietario dell'azienda, non rientrano fra quelli che beneficiano dell'esenzione della tassa, né sembra possibile spingere l'interpretazione dell'articolo 220 oltre i limiti della precisa e circostanziata dizione della legge; in detti casi, però, si beneficia della riduzione alla metà della tassa in questione, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 214 del predetto testo unico per la finanza locale. Nella considerazione, poi, che le aliquote della tassa sono contenute in limiti più che moderati, si può affermare che l'anzidetta riduzione è sufficiente per rendere l'onere fiscale di portata veramente modesta e tale da non poter costituire un peso degno di rilievo per i traffici rurali ».

Il Ministro: VANONI.

TURCHI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere le ragioni — presumibilmente ben gravi, data l'importanza della questione — per le quali, dopo quasi un anno dacché il Consiglio superiore dei lavori pubblici ebbe con sua decisione del 7 settembre 1950, n. 2346, ad approvare l'ordinanza del materiale rotabile per la ferrovia metropolitana di Roma, tale ordinazione non risulta a tutt'oggi che sia stata effettuata; e ciò pur sapendo:

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

che, essendo la metropolitana già completa per quanto riguarda opere murarie ed impianti fissi, ogni ritardo nella messa in funzione del materiale rotabile si risolve in pura perdita, calcolabile giornalmente in cifre dell'ordine di milioni, in relazione all'ingente capitale che rimane inutilizzato;

che la messa in esercizio della metropolitana, date le ormai impossibili condizioni nelle quali si svolge il traffico di superficie della capitale, sicché ogni remora ed ogni indugio al riguardo, costituisce obiettivamente un attentato alla incolumità dei pedoni e degli utenti tutti della strada ». (5802).

RISPOSTA. — « A seguito del parere espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con il voto in data 7 settembre 1950, n. 2346, favorevole all'approvazione del progetto del materiale rotabile da adottare per la metropolitana di Roma, l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione iniziò, d'accordo con le ditte prescelte per la fornitura, lo studio di dettaglio delle varie parti del materiale stesso, nonché le trattative per la determinazione del relativo prezzo. Occorre osservare che il materiale di cui trattasi, costituito di sole elettromotrici, ha caratteristiche del tutto speciali, che non trovano riscontro in quelle di altro materiale ferrotramviario finora costruito in Italia, dovrà essere provvisto di tutti i più moderni apparecchi di regolazione della marcia, di frenatura, agganciamento automatico, per cui lo studio suddetto ha richiesto notevole tempo, tanto più che essendo affidata la fornitura, rispettivamente per la cassa, i carrelli e gli equipaggiamenti elettrici a tre diverse ditte, è stato necessario coordinare gli studi delle ditte stesse, in modo che ciascuna, per la sua parte, contribuisse a realizzare le caratteristiche del materiale prescritte dal consiglio superiore.

« Si rileva inoltre che essendo alcuni particolari del materiale di costruzione estera, le trattative con le ditte fornitrici sono state oltremodo lunghe e laboriose. Predisposto il progetto esecutivo del materiale di cui trattasi, nonché lo schema del contratto per le relative ordinazioni, detti atti sono stati sottoposti, come prescritto, allo esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che nella seduta del 4 agosto ha espresso parere favorevole all'approvazione. Gli atti saranno ora sottoposti al Ministero del tesoro e successivamente al Consiglio di Stato, per il prescritto parere sull'ammissibilità della trattativa privata e del relativo schema di contratto; que-

sto, dopo stipulato, sarà da approvare e rendere esecutivo nei modi di legge. Il progetto di elettrificazione della linea sarà quanto prima sottoposto all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed i lavori relativi si prevede potranno essere eseguiti nel termine stabilito in contratto per la consegna del materiale rotabile ».

Il Ministro: MALVESTITI.

VERONESI. — *Al Ministro dell'interno.*
— « Per sapere se non ritenga opportuno delegare, almeno per gli importi minori, agli organi periferici (prefetti) la istruzione e la determinazione sulle domande di contributi per cure sanitarie o per apparecchi ortopedici, ecc., che non sono a carico di enti locali.

« L'interrogante osserva che nel decorso anno finanziario si è riusciti a spendere appena i residui dell'anno precedente, sicché tutta l'assegnazione viene riportata nell'anno corrente e ciò benché esistano alcune migliaia di domande inevase a ciascuna delle quali normalmente corrisponde un caso pietoso e urgente ». (5909).

RISPOSTA. — « Allo scopo di rendere più sollecito l'intervento di questo Ministero, è allo studio la possibilità di delegare agli organi periferici (prefetti) la istruttoria delle domande e la determinazione dei contributi per cure sanitarie o per apparecchi ortopedici che non sono a carico di enti locali. Per quanto concerne la somma spesa per tale forma di assistenza, i residui di bilancio, tra somme liquidate e somme da liquidare per impegni precedentemente assunti, vengono interamente assorbiti e forse superati (lire 30 milioni circa), mentre gli stanziamenti (lire 50 milioni per l'esercizio 1950-51 e lire 50 milioni per l'esercizio 1951-52) sono tenuti a disposizione per fare fronte al considerevole aumento di richieste di contributi, in corso di esame. Per quanto riguarda poi l'assistenza sanitaria e protetica alle categorie assistibili prevista dal decreto-legge luogotenenziale 31 luglio 1945 è stata da tempo data facoltà ai comitati provinciali di assistenza post-bellica di deliberare, previa istruttoria, la concessione di sussidi straordinari fino all'importo di lire 10 mila. Fra detti sussidi sono compresi anche quelli per cure sanitarie e forniture di apparecchi ortopedici.

« Inoltre, con recente disposizione, oltre a confermare tale criterio, si è provveduto anche a decentrare, con decorrenza dal 1° agosto 1951; gli adempimenti finora riservati al

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

Ministero (autorizzazioni o ratifiche) per i ricoveri ospedalieri la cui presumibile durata non superi i 15 giorni. Per quanto concerne la erogazione dei fondi stanziati in bilancio per tale specifica forma assistenziale si fa presente che sono stati spesi tutti i residui 1949-1950, e che sono esaurite le disponibilità dell'esercizio finanziario 1950-51 per l'assistenza sanitaria in genere.

« Si aggiunge, infine, che le istanze relative alla concessione di sussidi sanitari o forniture di protesi vengono esaminate con pron-

tezza e particolare attenzione e che nei casi meritevoli di aiuto, in base alle risultanze degli accertamenti, non è mai mancato il favorevole tempestivo intervento di questa amministrazione, fatta eccezione per alcuni casi, in cui non è stato possibile effettuare sollecitamente la raccolta dei necessari elementi di istruttoria ».

Il Ministro: SCELBA.